

Argomento	Formazione e Lavoro – Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992
Titolo	Permessi lavorativi per i genitori di persone con disabilità
Descrizione del Servizio	<p>I genitori, anche adottivi o affidatari, di un figlio con disabilità cui sia stato riconosciuto lo «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992), possono usufruire di diverse tipologie di permessi lavorativi in relazione all'età del figlio, alla necessità di assistenza e alle caratteristiche del proprio lavoro. I permessi lavorativi per i genitori sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prolungamento del congedo parentale; • permessi giornalieri per tre giorni al mese; • permessi orari di due ore al giorno. <p>Permessi lavorativi, ferie e contribuzione</p> <p>I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Infine, la fruizione di tali permessi non incide negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.</p> <p>Figli con disabilità grave fino a 3 anni: I genitori di figli disabili gravi con meno di 3 anni possono utilizzare 2 ore di permessi giornalieri orari se lavorano per almeno 6 ore, oppure 1 ora se l'attività lavorativa è inferiore alle 6 ore. I permessi giornalieri orari possono essere richiesti soltanto se il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i permessi giornalieri orari sono utilizzabili, in alternativa, dalla madre o dal padre. Al lavoratore spetta un'indennità pari al 100% della retribuzione.</p> <p>Figli disabili gravi fino a 12 anni: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio con disabilità grave hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, utilizzabile fino ai 12 anni del bambino se quest'ultimo non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del genitore non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita. Il prolungamento del congedo parentale può iniziare dopo la fine del congedo parentale ordinario e essere utilizzato dai genitori, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni (compresi i periodi di congedo parentale ordinario). Il prolungamento del congedo parentale può essere utilizzato in alternativa ai permessi orari per figli disabili gravi minori di 3 anni. Per tutta la durata del congedo, il lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, a meno che il contratto collettivo non preveda un trattamento più favorevole. Anche i periodi di congedo parentale prolungato sono coperti da contribuzione figurativa utile per il diritto e la misura della pensione. Dal 13 agosto 2022 con il decreto legislativo 105/2022 i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza ad una stessa persona con disabilità. INPS, cambiano le regole della Legge 104 dal 13 agosto (anmic24.com)</p>
Requisiti	I requisiti per poter usufruire dei permessi lavorativi riguardano il ruolo che il genitore ricopre nei confronti del figlio con disabilità: è necessario, infatti, un intervento di assistenza prolungato nel tempo, esclusivo e continuativo. Il figlio con disabilità deve possedere il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, accertato dalla Commissione Medica dell'ASL e non deve essere ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o in altro centro (si veda anche la Scheda: Riconoscimento stato di handicap)
Ambito territoriale	Nazionale

Dove rivolgersi	Al datore di lavoro e all'INPS
Documentazione	La domanda, compilata in duplice copia, deve essere presentata attraverso apposita modulistica fornita dagli Enti previdenziali. A questa deve essere allegata la certificazione relativa al riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, accertato dalla Commissione Medica dell'ASL.
Procedura	Per beneficiare dei permessi lavorativi, il genitore deve annualmente inoltrare al datore di lavoro e all'INPS apposita istanza. La domanda ha validità annuale ma può essere modificata in qualunque momento in caso di necessità.
Fonti Normative	<ul style="list-style-type: none"> ● Risoluzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per l'attività ispettiva) n. 32 del 9 agosto 2011, «Art. 9, D.lgs. n. 124/2004 - alternanza nell'assistenza a disabili - accertamento provvisorio della situazione di handicap» ● Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, «Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi» ● Legge n. 183 del 4 novembre 2010, «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» ● Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 165 del 30 luglio 2010, «Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999» ● Legge n. 167 del 24 novembre 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010». ● Nota Ministeriale - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - n. 13 del 20 febbraio 2009, «Art. 9 D.lgs. n. 124/2004 - art. 33 comma 3, della L. n. 104/1992 - permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo». ● Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»
Altre informazioni	
Data	11.07.2025